

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 109

a iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Borroni, Putzu, Leonardi, Assenti, Baiocchi, Ausili

presentata in data 6 maggio 2022

INTERVENTI PER PROMUOVERE L'INSEDIAMENTO NEI PICCOLI COMUNI
DELLE MARCHE DI RINASCITA ABITATIVA

Art. 1*(Finalità e interventi)*

1. La Regione, in attuazione del comma 7 dell'articolo 4 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), nonché della normativa statale ed europea, promuove l'insediamento nei piccoli comuni delle Marche, al fine di contrastare lo spopolamento ed assicurare il riequilibrio territoriale.

Art. 2*(Individuazione dei piccoli comuni)*

1. Ai fini di questa legge si intende per piccolo comune quello con popolazione residente inferiore a tremila abitanti o in situazione di marginalità sociale, economica e infrastrutturale.

2. La marginalità sociale, economica e infrastrutturale è individuata in base ai seguenti parametri:

- a) indice di decremento della popolazione;
- b) percentuale di occupati rispetto ai residenti;
- c) indice di vecchiaia;
- d) distanza dai grandi centri urbani;
- e) carenze infrastrutturali.

Art. 3*(Contributi relativi ad immobili)*

1. La Regione concede contributi sulle spese di acquisto e ristrutturazione di immobili ubicati nei piccoli comuni.

2. I contributi previsti al comma 1 sono concessi:

- a) ai privati residenti in comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti che trasferiscono la propria residenza nell'immobile acquistato e ristrutturato, a condizione che il medesimo immobile costituisca la prima abitazione di proprietà;
- b) ad imprese per l'insediamento dell'attività economica;
- c) ad enti pubblici che destinano i medesimi immobili a prima abitazione di privati che vi trasferiscono la propria residenza.

3. La perdita della residenza o la cessazione dell'attività economica prima dei dieci anni successivi all'erogazione del contributo previsto dal comma 2 comporta la decadenza dallo stesso.

Art. 4

*(Contributi relativi ai progetti denominati
"Rinascita abitativa")*

1. La Regione concede contributi ai Comuni per la realizzazione dei progetti denominati "Rinascita abitativa".

Art. 5

(Interventi dell'ERAP)

1. L'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche può, mediante utilizzo delle risorse regionali, acquistare e ristrutturare immobili ubicati nei piccoli comuni da assegnare in locazione ai soggetti indicati alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3, per un periodo non inferiore a otto anni e con successivo trasferimento della proprietà degli stessi ai relativi conduttori in possesso dei requisiti soggettivi per l'acquisto di alloggi fruanti di contributo pubblico alla data d'inizio della locazione.

Art. 6

(Accordi con istituti di credito)

1. La Regione stipula accordi con gli istituti di credito per agevolare la concessione di finanziamenti ed assicurare le migliori condizioni relative alle spese di acquisto e ristrutturazione di immobili ubicati nei piccoli comuni, (prestiti a tasso agevolato) con particolare riferimento all'individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, ai parametri per la determinazione dei tassi di interesse ed ai tempi ed alle procedure per la concessione dei finanziamenti, nonché con singoli studi notarili, ovvero con l'ordine territoriale del Notariato, al fine di ottenere condizioni di particolare favore per la stipula degli atti pubblici necessari.

Art. 7

*(Interventi relativi ad attività scolastiche
ed extrascolastiche)*

1. La Regione, per migliorare i servizi scolastici ed extrascolastici nei piccoli comuni:

- a) sostiene finanziariamente, previa intesa con gli organi statali competenti, forme sperimentali di teleinsegnamento o di aggregazione di diversi livelli di istruzione;
- b) promuove iniziative concernenti l'organizzazione o il potenziamento delle attività extrascolastiche;
- c) concede contributi sulle spese di acquisto, da parte dei piccoli comuni nel cui territorio non sono presenti istituti di istruzione primaria o se-

condaria, di veicoli utilizzabili per il trasporto degli alunni o per altri servizi a favore della popolazione.

Art. 8

(Interventi relativi ai servizi sanitari)

1. La Regione assicura l'attivazione, nei piccoli comuni:

- a) di servizi di telemedicina e di teleconsulto, anche mediante accordi con le farmacie;
- b) di postazioni itineranti per le prestazioni mediche, comprese quelle specialistiche.

Art. 9

(Interventi relativi alle imprese e al lavoro autonomo)

1. Per le imprese e per i lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dopo l'entrata in vigore di questa legge l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è ridotta del 50 per cento per i cinque periodi di imposta decorrenti da quello in corso alla data di costituzione.

Art. 10

(Centri polifunzionali)

1. La Regione concorre all'istituzione, nei piccoli Comuni, di centri polifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi.

2. I servizi di cui al comma 1 comprendono l'assistenza tecnica per l'utilizzo dei fondi europei, nonché l'assistenza informatica.

Art. 11

(Criteri e modalità degli interventi)

1. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità relativi agli interventi previsti da questa legge.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. I dati per l'individuazione della popolazione dei comuni sono quelli risultanti dalle rilevazioni annuali dell'Istituto nazionale di statistica.

Art. 13

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette ogni due anni alla Commissione assembleare competente in materia di enti locali una relazione che indica:

- a) lo stato di attuazione di questa legge;
- b) gli effetti prodotti dalla stessa.

Art. 14*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, la spesa di euro 200.000,00. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con la legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti a carico della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022-2024 ed equivalente incremento degli stanziamenti iscritti a carico della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.